

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater**  
**n. 52**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GASPERINI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE  
NEI CONFRONTI DELL'ONOREVOLE

**CESARE PREVITI**

**senatore all'epoca dei fatti**

**procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Atto di citazione  
del 21 settembre 1994)**

**Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 2000**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'onorevole Cesare Previti, con lettera in data 14 ottobre 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma a seguito dell'atto di citazione presentato dall'onorevole Franco Bassanini il 21 settembre 1994.

La richiesta dell'onorevole Previti, senatore all'epoca dei fatti, si riferisce all'atto di citazione in giudizio presentato dall'onorevole Franco Bassanini il 21 settembre 1994 per chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dello stesso Previti, a causa delle affermazioni pronunciate da quest'ultimo durante la trasmissione televisiva «Speciale Raitre: Caporetto?» del 19 luglio 1994. L'allora senatore Previti era stato invitato a tale trasmissione con l'onorevole Bassanini, l'onorevole Ignazio La Russa, il senatore Leopoldo Elia ed il senatore Ermilio Boso, per partecipare ad un dibattito avente ad oggetto principale la caduta del decreto-legge varato dal governo Berlusconi in materia penale e processuale-penale. Nel corso del dibattito l'onorevole Bassanini, riferendosi alle dichiarazioni rese dall'allora Ministro dell'interno Roberto Maroni sul medesimo decreto-legge e riportate sul quotidiano La Stampa, attribuisce all'onorevole Previti l'epiteto di «mentitore». Quest'ultimo risponde con le seguenti affermazioni: «A me mentitore non lo dice nessuno e meno che mai uno abituato da quaranta anni a dire bugie». A quel punto si apre una vivace polemica tra i due interlocutori che si scambiano ripetutamente l'epiteto di bugiardo e di mentitore.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 2 dicembre 1999, nel corso

della quale è stato ascoltato l'onorevole Previti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. In tale occasione questi ha consegnato una memoria, nella quale sottolinea la natura politica delle dichiarazioni espresse nel dibattito televisivo citato, esponendo le ragioni che fanno ritenere applicabili nel caso i principi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

La Camera di appartenenza non è chiamata a decidere se, nel caso di specie, sussistono le scriminanti della ritorsione e della provocazione sancite dall'articolo 599 del codice penale, ma unicamente se le frasi pronunciate dall'onorevole Previti, senatore all'epoca dei fatti, possono rientrare nell'ambito della cosiddetta «insindacabilità indiretta».

Sono noti ormai gli indirizzi giurisprudenziali e camerali, secondo cui la prerogativa costituzionale si estende anche nei riguardi di quelle attività che, pur non rientrando nelle forme tipiche della funzione parlamentare, rientrano tuttavia, *lato sensu*, nell'attività politica del parlamentare, quali le manifestazioni del pensiero e, addirittura, le attività materiali poste in essere nel corso di scioperi, di cortei, di comizi ed altro.

Tale dilatazione si armonizza non solo con la riforma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione avvenuta per opera della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, ma anche con quelle attività «extramurali» sul rilievo che l'attività del parlamentare ha allargato enormemente i suoi orizzonti svolgendosi, nel contesto attuale, con mezzi non realizzabili in passato e sui più disparati temi di rilievo politico-sociale.

La Giunta ha ritenuto la sussistenza dei requisiti, in fatto ed in diritto, necessari per la declaratoria di insindacabilità, in quanto le espressioni usate dal senatore Previti, peraltro svolte in modo di risposta ad analoghe censure, furono esternate durante un dibattito politico e nell'ambito di una discussione in ordine ad una problematica di indubitabile rilievo. Infatti, la trasmissione televisiva, alla quale parteciparono altri esponenti politici, si incentrava in un acceso dibattito avente come oggetto principale il decreto-legge del 13 luglio 1994 in materia processuale-penalistica.

Nell'ambito dell'accesa discussione, di fronte alla critica rivolta dall'onorevole Bassanini al senatore Previti, di mentire, questi rispose per le rime, censurando l'avversario in analoga maniera. Nel caso, non appare rilevante chi tra i due interlocutori fosse stato parco di verità, anche perché l'accertamento della verità è sempre problematico e spesso si fonda sulle necessariamente limitate conoscenze soggettive.

È del resto evidente che anche nell'agone politico, pur essendo consentita la critica più aspra e polemica, questa mai deve travalicare in gratuita contumelia; ma deve rapportarsi alla finalità di carattere generale che attiene all'accertamento del vero. Non è dunque, come si è detto, la reciprocità o la provocazione che possano influire sul giudizio che compete alla Camera di appartenenza, ma l'attinenza al tema politico ed all'interesse generale, quest'ultimo rappresentato dalla circostanza che, dal dibattito, possono emergere elementi atti ad orientare la valutazione e l'opinione di chi ha interesse alla conoscenza degli eventi.

È opinione prevalente della Giunta che le frasi pronunciate dal senatore Previti non costituiscono contumelia, ma una critica, condivisibile o meno nei confronti dell'interlocutore, nell'ambito di quella finalità di interesse superiore della *res publica*, ricollegabile, sia pure *lato sensu*, alla funzione parlamentare.

L'articolo 68, dunque, tutela non il parlamentare in sé, ma la finalità da questi perseguita, sempre che essa sia collegata alle funzioni demandate al membro del Parlamento.

Ora non sussistono dubbi, a parere della Giunta, sulla connessione funzionale tra le dichiarazioni censurate e l'attività politico-parlamentare del senatore Previti, perché esse furono espresse nell'ambito di un dibattito eminentemente politico, svolto tra parlamentari, in una trasmissione su di un argomento che aveva suscitato numerose polemiche.

L'aver poi censurato l'avversario, asserendo che egli non affermava il vero, in risposta, peraltro, ad analoga accusa, riveste il carattere di una critica di rimando che, pur aspra, costituiva uno stimolo per il dibattito e per l'accertamento degli accadimenti.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, *relatore*

